

Decreto federale concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

del 19 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003¹;

visto il Parere del Consiglio federale del 9 maggio 2003²,

decreta:

I

Le disposizioni seguenti del decreto federale del 4 ottobre 2002³ concernente la revisione dei diritti popolari entrano in vigore il 1° agosto 2003:

1. articolo 138 capoverso 1,
2. articolo 139,
3. articolo 139*b* capoversi 2 e 3,
4. articolo 141 capoverso 1 frase introduttiva e lettera d numero 3 e capoverso 2,
5. articolo 141*a*,
6. articolo 156 capoverso 3 lettere a e d.

II

L'articolo 139 capoversi 1–4 e 6 primo periodo della Costituzione federale nel testo del 18 aprile 1999⁴ rimane applicabile sino all'entrata in vigore dell'articolo 139*b* capoverso 1. Ha il tenore seguente:

Art. 139 cpv. 1–4 e 6 primo periodo

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

¹ FF **2003** 3394

² FF **2003** 3401

³ FF **2002** 5783

⁴ RS **101**

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁶ Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. ...

III

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il 1° agosto 2003.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann